

Oggetto **Contratto di Servizio per il TPL extraurbano, urbano e funicolare nel territorio della Provincia e del Comune di Biella - Proroga al 31/12/2017 dell'affidamento alla Società ATAP S.p.A.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina ai sensi dell'art.5 comma 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 di estendere sino al 31/12/2017 compreso la validità dell'affidamento a favore dell'Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A. (ATAP) con sede in Corso Guido Alberto Rivetti, 8b - 13900 – BIELLA – C.F./P.IVA n.01537000026² del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano, Urbano e Funicolare afferente al territorio della Provincia e del Comune di Biella, alle medesime condizioni in essere e come da Programma di Esercizio vigente.

Il gestore assoggettato ha gli obblighi previsti all'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii.

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento³, troveranno copertura nelle risorse finanziarie iscritte sul macroaggregato 10.02.01.103 del Bilancio 2016-2017-2018⁴ "*Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Nord-Est*" – Cap.530/35.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia, nonché le risultanze dell'eventuale rinegoziazione economica, nel limite delle risorse disponibili, di cui all'Art.2 dell'Accordo.

Motivazione

1. la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
2. con D.G.R. Piemonte n.17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
3. in particolare, la D.G.R. Piemonte n.17-4134 ha individuato il bacino ottimale n.4 corrispondente alle Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la

programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

4. con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle province che diventano Enti di area vasta oltre che l'avvio delle Città Metropolitane;
5. con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
6. in attesa della definizione del PTS 2016-2018, la Regione Piemonte ha comunque fornito alcuni indirizzi in merito alle risorse disponibili per il triennio 2016/2018, suddivise per Bacino e ripartite tra gomma e ferro, demandando all'Assemblea dell'Agenzia l'approvazione dei Programmi di Esercizio e la ripartizione dei Servizi per tipologia in coerenza con gli indirizzi regionali, con il coinvolgimento delle Assemblee di Bacino di cui all'art.9 dello Statuto;
7. i medesimi indirizzi regionali prevedono la liquidazione a favore dell'Agenzia della quota di risorse destinate agli altri Enti soggetti di delega dal momento del trasferimento all'Agenzia medesima della titolarità dei relativi Contratti di Servizio e comunque a partire dall'ultimo trimestre 2015;
8. in attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia e al Comune di Biella è stata trasferita all'Agenzia a far data dal 01/04/2016;
9. la Provincia e il Comune di Biella hanno sottoscritto con la Società ATAP S.p.A. in data 23/06/2016 l'Accordo per l'effettuazione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano (e funicolare) nel periodo 1/01/2016 – 31/12/2016 nei territori di rispettiva competenza;
10. con nota prot. n.12278 del 22/12/2016 questa Agenzia ha chiesto alla Società ATAP, al fine di garantire la continuità del servizio, la disponibilità a proseguire il servizio in scadenza il 31/12/2016 sino al 31/12/2017 e comunque sino ad avvenuto subentro del nuovo Gestore dei servizi alle medesime condizioni in essere;
11. la proroga del contratto soddisfa inoltre uno specifico interesse pubblico; a tale fine rileva la DGR 8-4053 del 17/10/2016, con la quale la Regione Piemonte recepisce le indicazioni dell'Agenzia della mobilità piemontese circa le modalità di affidamento dei servizi ferroviari regionali e in base alla quale è previsto che l'Agenzia sottoscriva un contratto di servizio temporalmente limitato con Trenitalia (triennio 2017-2019) finalizzato, tra l'altro, ad individuare un ambito di servizi ferroviari suscettibili di efficientamento attraverso la gestione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale su gomma da affidare mediante gare integrate ferro/gomma;
12. i tempi di svolgimento della procedura di affidamento della concessione dei servizi integrati ferro/gomma del bacino sono correlati con il periodo di rinnovo dei contratti in oggetto: se si tiene conto del tempo minimo previsto dalla pubblicazione dall'art. 7, comma 2 del Regolamento CE 1370/2007⁵ dell'avviso di pre-informativa, dei tempi medi previsti per gestione del procedimento di individuazione del concessionario⁶, nonché dei tempi congrui per l'avvio della gestione del nuovo contratto⁷, il rinnovo degli attuali contratti di servizio afferenti al bacino Nord-Est convergerà con il periodo di subentro del nuovo concessionario dei servizi integrati ferro/gomma di bacino;
13. Ciò consentirà all'Agenzia di garantire, nel triennio 2017-2019, che il livello qualitativo del servizio sia mantenuto sostanzialmente stabile, condizione difficilmente realizzabile in una situazione in cui il gestore non fosse soggetto agli obblighi di servizio ed agli impegni

- individuati nel contratto di servizio oggetto di proroga ma operasse in condizioni di affidamento in via di urgenza di cui all'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007;
14. la Società ATAP con nota prot.Agenzia n.12329 del 27/12/2016 ha confermato la propria disponibilità proseguire il servizio oltre il 31 dicembre 2016, con le condizioni già previste fatta salva la rinegoziazione delle condizioni prevista dall'Art.2 dell'Accordo;
15. al fine di garantire la continuità dei servizi in attesa dell'affidamento delle nuove concessioni tramite gare integrate in ottemperanza con della DGR n.8-4053 del 17/10/2016, si rende pertanto necessario estendere la validità dell'affidamento in essere così come specificato in "Decisione".

Attenzione

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 30 dicembre 2016

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

² Accordo di Servizio sottoscritto il 23/06/2016 tra la Provincia di Biella, il Comune di Biella e ATAP S.p.A. quale atto di proroga dei Contratti di Servizio relativi all'esercizio delle linee di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano di persone per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 (allegato n.1 alla Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti la Provincia e il Comune di Biella sottoscritta con l'Agenzia) – CIG n.6727889DAO (TPL Extraurbano e Urbano) e n.65785929D9 (funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazza).

³ stimati per l'anno 2017 n Euro 3.890.539,71 oltre IVA.

⁴ Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.2 del 29/04/2016.

⁵ Regolamento (CE) n 1370/2007 art. 7, par. 2. "Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:"

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione

⁶ Con la misura 16 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si stabilisce che "Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori, il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a centodieci giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, da individuare in

funzione della complessità del progetto di mobilità e della valutazione degli investimenti, ivi inclusa l'acquisizione dei beni necessari all'esercizio e, in particolare, del materiale rotabile e dei beni immobili". Ai tempi indicati è necessario aggiungere i tempi necessari per la valutazione delle offerte, per la eventuale verifiche delle anomalie e per la verifica dei requisiti prescritti e, n quanto applicabile, i tempi del cd "stand still".

⁷ Con la misura 7 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si definiscono criteri per l'individuazione dei tempi necessari per l'acquisizione del materiale rotabile . L'ART precisa che *"gli enti affidanti possono avvalersi, per l'individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, di stime risultanti da apposite indagini effettuate presso i produttori di materiale rotabile. Le stime tengono conto della natura non vincolante per i fornitori del materiale rotabile delle dichiarazioni fornite in corso di indagine e della loro effettiva capacità produttiva, anche in relazione allo svolgimento di altre procedure di gara, nei mercati di riferimento, aventi ad oggetto l'affidamento di analogo servizio di trasporto. 2. Nella individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, l'ente affidante tiene conto dell'entità, specificità e complessità del materiale richiesto in sede di gara e, con particolare riferimento al settore ferroviario, dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della certificazione prevista dalla legge, per l'omologazione del materiale e per la formazione del personale."* Nell'Allegato B alla citata delibera si richiama inoltre quanto disposto dal decreto legge n. 201/2011, che all'articolo 37, comma 2, lettera f), dispone che *"l'Autorità verifica che nei bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali"* specificando che *"la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti"*. La medesima norma individua nel termine di diciotto mesi, decorrente dalla aggiudicazione definitiva, il tempo massimo *"per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio"*.